

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 18 FEBBRAIO 2013

“CULTURA E DIFFUSIONE DELL’ENERGIA SOLARE IN CAMPANIA”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1 (Principi generali)

1. La Regione Campania:

- a) sceglie il sole come sua primaria fonte di energia per ogni sua attività, civile e produttiva;
- b) promuove la diffusione dell’energia solare nelle sue diverse forme e tecnologie su tutto il territorio, in armonia con la migliore fruizione e conservazione di esso in rapporto ai bisogni complessivi della popolazione e della piena tutela della biodiversità naturalistica, storica e culturale e della piena compatibilità con l’agricoltura ed il verde nella sua complessiva accezione;
- c) attua piani ed iniziative per la progressiva sostituzione degli impieghi di energia fossile con l’energia solare, anche al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo e delle conseguenze sull’effetto serra e i cambiamenti climatici;
- d) attua piani ed iniziative per l’uso razionale dell’energia e per il risparmio energetico, considerati utilizzazione passiva dell’energia solare;

- e) incentiva particolarmente la produzione di energia solare su aree già cementificate o comunque non più verdi con un loro uso plurimo, individuando in tali aree il primo percorso fondamentale per i piani solari;
- f) individua nella diffusione, nella ricerca e nella produzione tecnologica dell'energia solare uno dei campi centrali per il suo sviluppo e per il lavoro;
- g) attiva iniziative politiche ed istituzionali con le altre regioni italiane, con altri Paesi europei e del Mediterraneo per la cooperazione nella ricerca e nello scambio di tecnologie e produzioni solari;
- h) promuove lo sviluppo del solare, nel pieno rispetto di ogni vincolo ambientale e storico culturale e secondo procedure che coinvolgono pienamente le comunità locali e la partecipazione popolare;
- i) promuove una nuova cultura sulla preziosità delle risorse e della tutela della biodiversità.

Art. 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, nonché quelle contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

Art. 3

(Obiettivi)

1. La Regione Campania si propone i seguenti obiettivi biennali, quinquennali e decennali:
 - a) per il 2013, la copertura del dieci per cento dell'attuale consumo energetico con fonte solare;
 - b) per il 2016, la copertura del trenta per cento dell'attuale consumo energetico con fonte solare;
 - c) per il 2021, la copertura del sessanta per cento dell'attuale consumo energetico con fonte solare.
2. Per consumo energetico si intende l'energia consumata in Campania da qualsiasi fonte.

Art. 4

(Nuovi impianti termoelettrici da fonte fossile e nucleari nel Piano energetico regionale)

1. Nel rispetto delle competenze Stato-Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia previste dalla Costituzione e dalle leggi statali, la Regione, a partire dal 2013, sceglie di coprire i propri fabbisogni energetici del Piano energetico regionale con energia solare, rispetto agli impianti termoelettrici e da fonte fossile; fanno eccezione gli impianti di origine geotermoelettrica o da maree per i quali occorre adeguata valutazione di impatto ambientale.

Art. 5

(Piani di dismissione impianti termoelettrici e reti alta tensione)

1. In coerenza con gli obiettivi previsti dall'articolo 4, è programmato un piano di dismissione degli attuali impianti di produzione termoelettrica da fonte fossile e la riduzione della

importazione regionale di energia, mediante un piano di dismissione delle reti elettriche a 380 Kw e a 220 Kw, recuperando il territorio da esse elettromagneticamente inquinato.

Art. 6

(Nuovi insediamenti e nuove costruzioni)

1. Per tutti i nuovi insediamenti e le nuove costruzioni civili e produttive per uso pubblico o privato, si applicano le norme dettate dall'articolo 11 del decreto legislativo 28/2011.

Art. 7

(Edifici di pubblico servizio)

1. Tutti gli edifici adibiti a pubblico servizio devono avere autosufficienza energetica da fonte solare entro il 2015. Particolari deroghe sono concesse esclusivamente agli edifici impossibilitati a realizzarla per motivi tecnici o per valori ambientali storico-culturali che costituiscono vincoli superabili soltanto con il parere obbligatorio delle rispettive soprintendenze.

Art. 8

(Incentivazioni)

1. La Regione Campania, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua un censimento delle aree demaniali di sua pertinenza, idonee sia alla realizzazione d'impianti solari di produzione elettrica o combustibile, quale idrogeno di piccola, media e grande potenza (fino a 50 MW), sia d'impianti di produzione di singoli componenti o parti o intera filiera delle centrali solari o impianti fotovoltaici o termici solari. La Regione dà in concessione, fissandone le indennità in base al valore prevalente della tutela ambientale, tali aree a Comuni o ad operatori pubblici o privati che utilizzano le stesse per gli usi di cui al presente comma.

2. La Regione Campania, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce piani integrati impianti di depurazione, impianti solari di produzione di energia elettrica con centrali termoelettriche anche con il riuso dell'acqua depurata per il teleriscaldamento e per servizi igienico-sanitari. Per l'attuazione dei piani, la Regione Campania dà in concessione, con le modalità di cui al comma 1, ad enti pubblici e a privati l'intera area disponibile dei depuratori e l'acqua depurata.

3. La Regione Campania, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce piani integrati impianti solari di produzione di energia elettrica e filiera riciclo rifiuti solidi urbani al fine del recupero integrale della materia dei rifiuti a mezzo energia solare. Per l'attuazione dei piani, la Regione Campania dà in concessione, con le modalità di cui al comma 1, le aree necessarie, incentiva la realizzazione degli impianti ed attiva piani per il riuso dei prodotti ottenuti.

4. La Regione Campania, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un piano complessivo delle attività produttive e della occupazione legato alla produzione della tecnologia ed alla diffusione della energia solare, definendo le agevolazioni di ogni natura, compresi gli incentivi fiscali ed economici legati alla realizzazione di piccole, medie e grandi industrie, attività commerciali, studi professionali e quanto altro legato alla creazione del lavoro collegato all'energia solare.

5. La Regione Campania, in attuazione di quanto disposto dal comma 4, promuove corsi professionali sull'energia solare per i diversi livelli di competenza, sia per l'attività produttiva che di installazione, esercizio e gestione degli impianti.

6. Si applicano, in ogni caso, i decreti ministeriali che disciplinano i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 28/2011.

Art. 9
(Mobilità ad energia solare)

1. La Regione Campania promuove intese con le industrie automobilistiche e di trasporto per la riconversione ad elettrico della loro produzione, con un corrispondente piano di produzione di energia elettrica o idrogeno da energia solare.
2. La Regione Campania, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di realizzazione di stazioni elettriche di servizio per auto elettriche, per le città, per le autostrade e le strade di grande percorrenza, mediante apposite convenzioni con l'Azienda nazionale autonoma delle strade (Anas SpA) e Società autostradali, con definizione delle caratteristiche tecniche delle suddette stazioni da realizzare.

Art. 10
(Ricerca)

1. La Regione Campania può stipulare convenzioni con le università ed i centri di ricerca della Campania disponibili per progetti di ricerca sull'energia solare, per ogni suo aspetto e realizzazione, per le tecnologie di nuovi materiali e prodotti e per le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 11
(Piani energetici solari comunali)

1. Tutti i comuni della Campania si dotano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei Piani energetici solari, di seguito denominati Pesc. I Pesc definiscono gli obiettivi di copertura di fabbisogno energetico da fonte solare che sono fissati dai singoli comuni e che non devono essere inferiori agli obiettivi di cui all'articolo 2. Nei Pesc sono definiti i possibili diversi tipi di solarizzazione delle singole aree del proprio territorio in armonia con la piena tutela dei valori architettonici, archeologici, storici e culturali a mezzo del parere vincolante delle Soprintendenze.
2. Nei Pesc, anche con variante ai vigenti piani regolatori, sono individuate le aree necessarie per gli impianti solari di potenza necessaria e sufficiente all'intera copertura del fabbisogno energetico del territorio del singolo comune. I comuni, in forma singola o associata, curano secondo le modalità delle leggi nazionali vigenti, la distribuzione dell'energia elettrica prodotta da fonte solare e dell'eventuale acqua calda del teleriscaldamento e dei servizi igienico sanitari. Il costo all'utente del kwh e dell'acqua calda è ottenuto esclusivamente sulla base del costo di ammortamento degli impianti (per anni non inferiori a 25), del costo di gestione e del costo di manutenzione.
3. E' vietato correlare tale costo ad altre fonti se è presente il costo combustibile, che è nullo per gli impianti ad energia solare.

Art. 12
(Rete elettrica solare)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Campania detta le norme tecniche e gestionali della Rete elettrica solare (Res) a media e bassa tensione (non superiore a 60 kw) di collegamento e scambio tra i diversi comuni adiacenti, necessaria per garantire la perfetta continuità della disponibilità dell'energia.

Art. 13
(Biennale del sole e della biodiversità del Mediterraneo)

1. La Regione Campania, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un piano organico di relazioni e scambi scientifici, tecnici, culturali, commerciali, di investimento, con le altre regioni italiane e con altri Paesi, sulla cultura e la diffusione dell'energia solare. La Regione Campania istituisce la Biennale del sole e della biodiversità del Mediterraneo, conferenza permanente sullo sviluppo della ricerca, della tecnologia e della diffusione dell'energia solare e della tutela del territorio in uno alla biodiversità naturale, storico, culturale nei Paesi del Mediterraneo.

Art. 14
(Cultura del solare e della biodiversità)

1. La Regione Campania, di concerto con tutti gli enti locali disponibili, sottoscrive protocolli d'intesa con la direzione scolastica regionale e con le associazioni ambientaliste, per la promozione della cultura del solare e della tutela della biodiversità nelle scuole di ogni livello e grado della Campania.

Art.15
(Verifica annuale)

1. Ogni anno è convocato apposito Consiglio regionale sullo stato dell'energia solare in Campania con approvazione di un relativo documento finale da allegare al bilancio regionale sullo stato dell'energia solare nella regione.

Art 16
(Norme transitorie)

1. Le norme e le disposizioni della Regione Campania vigenti in materia di energia sono adeguate alla presente legge.

Art. 17
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per il corrente esercizio finanziario con le risorse programmate dall'Unione europea con l'utilizzo dei fondi strutturali in materia di energia solare, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Direttiva 26 giugno 2003, n. 2003/54/CE: "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE."

Direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE: "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica."

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE."

Articolo 2: "Definizioni."

"1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore;
- c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre;
- d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;
- e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la trasmissione;
- g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
- h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa;
- i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;
- l) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:

i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;

ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;

n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale;

p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;

q) «centrali ibride»: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili.

Note all'articolo 6.

Comma 1.

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 già citato nella nota all'articolo 2.

Articolo 11: "Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti."

"1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.

5. Sono abrogati:

- a) l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- b) l'articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
6. Nei piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che i valori di cui all'allegato 3 debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria relativi a materiale particolato (PM 10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.”.

Note all'articolo 8.

Comma 6.

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 già citato nella nota all'articolo 2.

Articolo 24: “Meccanismi di incentivazione.”.

“1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri generali di cui al comma 2 e dei criteri specifici di cui ai commi 3 e 4. La salvaguardia delle produzioni non incentivate è effettuata con gli strumenti di cui al comma 8.

2. La produzione di energia elettrica dagli impianti di cui al comma 1 è incentivata sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
- b) il periodo di diritto all'incentivo è pari alla vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio dello stesso;
- c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell'energia prodotta;
- d) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 5;
- e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera i) del presente comma e dalla lettera c) del comma 5, l'incentivo è attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, e da centrali ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;
- f) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici è superiore per gli impianti ad alta concentrazione (400 soli) e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata;
- g) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l'incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima, nonché dell'esigenza di destinare prioritariamente:
 - i. le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica all'utilizzo termico;
 - ii. i bioliquidi sostenibili all'utilizzo per i trasporti;
 - iii. il biometano all'immissione nella rete del gas naturale e all'utilizzo nei trasporti;
- h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo è finalizzato a promuovere:
 - i. l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari, agro-industriali, di allevamento e forestali, di prodotti ottenuti

da coltivazioni dedicate non alimentari, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadri e da intese di filiera;

ii. la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione;

iii. la realizzazione e l'esercizio, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attività agricole, in particolare di micro e minicogenerazione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 23, comma 1;

i) l'incentivo è altresì attribuito, per contingenti di potenza, alla produzione da impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale, nel rispetto dei seguenti criteri:

i. l'intervento è eseguito su impianti che siano in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto;

ii. l'incentivo massimo riconoscibile non può essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, al 25% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 50% dell'incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi; nel caso degli impianti alimentati a biomassa, ivi compresi quelli alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti, l'incentivo massimo riconoscibile non può essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, all'80% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 90% dell'incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi;

iii. l'incentivo in ogni caso non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge;

iv. l'incentivo non si applica alle produzioni da impianti che beneficiano di incentivi già attribuiti alla data di entrata in vigore del presente decreto o attribuiti ai sensi del presente articolo, per tutto il periodo per il quale è erogato l'incentivo in godimento.

3. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non inferiore a 5 MW elettrici, nonché dagli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri:

a) l'incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di commisurarli ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala;

b) l'incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5.

4. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per l'accesso ai meccanismi di cui al comma 3 ha diritto a un incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE. Le procedure d'asta sono disciplinate sulla base dei seguenti criteri:

a) gli incentivi a base d'asta tengono conto dei criteri generali indicati al comma 2 e del valore degli incentivi, stabiliti ai fini dell'applicazione del comma 3, relativi all'ultimo scaglione di potenza, delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e delle economie di scala delle diverse tecnologie;

b) le aste hanno luogo con frequenza periodica e prevedono, tra l'altro, requisiti minimi dei progetti e di solidità finanziaria dei soggetti partecipanti, e meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini per l'entrata in esercizio;

c) le procedure d'asta sono riferite a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto;

d) l'incentivo riconosciuto è quello aggiudicato sulla base dell'asta al ribasso;

e) le procedure d'asta prevedono un valore minimo dell'incentivo comunque riconosciuto dal GSE, determinato tenendo conto delle esigenze di rientro degli investimenti effettuati.

5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. I decreti disciplinano, in particolare:

a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 e gli incentivi a base d'asta in applicazione del comma 4, ferme restando le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nonché i valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli impianti sottoposti alle procedure d'asta;

b) le modalità con cui il GSE seleziona i soggetti aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure d'asta;

c) le modalità per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione. In particolare, sono stabilite le modalità con le quali il diritto a fruire dei certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da impianti non alimentati da fonti rinnovabili, è commutato nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi, a un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati;

d) le modalità di calcolo e di applicazione degli incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili in centrali ibride;

e) le modalità con le quali è modificato il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti, anche in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di semplificarne la fruizione;

f) le modalità di aggiornamento degli incentivi di cui al comma 3 e degli incentivi a base d'asta di cui al comma 4, nel rispetto dei seguenti criteri:

i. la revisione è effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui alla lettera a) e, successivamente, ogni tre anni;

ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al comma 3 si applicano agli impianti che entrano in esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori;

iii. possono essere introdotti obiettivi di potenza da installare per ciascuna fonte e tipologia di impianto, in coerenza con la progressione temporale di cui all'articolo 3, comma 3;

iv. possono essere riviste le percentuali di cumulabilità di cui all'articolo 26;

g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e 4, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto, al fine di aumentare l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione;

h) le condizioni in presenza delle quali, in seguito ad interventi tecnologici sugli impianti da fonti rinnovabili non programmabili volti a renderne programmabile la produzione ovvero a migliorare la prevedibilità delle immissioni in rete, può essere riconosciuto un incremento degli incentivi di cui al presente articolo. Con il medesimo provvedimento può essere individuata la data a decorrere dalla quale i nuovi impianti accedono agli incentivi di cui al presente articolo esclusivamente se dotati di tale configurazione. Tale data non può essere antecedente al 1° gennaio 2018;

i) fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 3, ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso agli incentivi

6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo e all'articolo 25, comma 4, trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia di partecipazione al mercato elettrico dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, entro il 31 dicembre 2012, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti a fonti rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali, in relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, la salvaguardia della produzione non è assicurata dalla partecipazione al mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas mirano ad assicurare l'esercizio economicamente conveniente degli impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi, fermo restando, per questi ultimi, il requisito della sostenibilità.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti specifici incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante impianti che facciano ricorso a tecnologie avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da fluidi geotermici a media ed alta entalpia.”.